

REQUISITI DI AMMISSIONE

A) REQUISITI GENERALI (art. 80 del D.Lgs 50/2016)

Sono ammessi alla procedura i soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti:

- Inesistenza di pronuncia di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e

alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

- assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D Lgs 50 del 18/04/2016 s.m.i.;

- che l'operatore economico non sia stato sottoposto a fallimento o non si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.Lgs. 50/2016 smi e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- assenza di una situazione di colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

- che l'operatore economico non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- assenza di significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno determinato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

- che l'operatore economico non abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

- assenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Dlgs 50 del 18/04/2016 non diversamente risolvibile;

- assenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- assenza di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
- non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- assenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
- essere in regola (dimostrata con certificazione, di cui alla L. 68/99, o autocertificazione) con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- assenza, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Note importanti:

1. Il possesso dei suddetti requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 artt. 46 e 47. Il concorrente, per ciascuno dei soggetti descritti dall'art. 80 comma 1, 2

e 3 dovrà riportare tutti gli eventuali precedenti penali con effetti definitivi e i procedimenti penali pendenti, nonché le eventuali misure di prevenzione cui sia stato assoggettato ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

2. Devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del Codice tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3.

3. In relazione ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 il concorrente e gli altri soggetti previsti dall'art. 80 del Codice non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato successivamente depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (provvedimento giurisdizionale) ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Gli operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia dimostrano il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. Con riferimento al requisito di cui all'art. 80 comma 5 alla lett. m) il concorrente allega alternativamente:

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui al precedente punto 5, **saranno esclusi** i concorrenti per i quali fosse accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'accertamento del fatto. Ai fini della verifica di cui sopra, ove si versi in una delle situazioni di cui al punto 5, è preferibile che l'offerente allegghi all'offerta economica tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, specificandolo in documentazione amministrativa.

I requisiti ex art. 80 devono essere posseduti da tutti i soggetti, anche in composizione plurima (ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione.

B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016)

Lotto 2 :

a) Gli operatori economici devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs 50/2016), per oggetto attinente all'appalto; i concorrenti dovranno specificare: la ragione sociale, i nominativi dei rappresentanti legali, la camera, il numero e la data di iscrizione, l'oggetto sociale, limitatamente a quanto attinente il presente appalto (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti, anche in composizione plurima (ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione.

b) Licenza Postale individuale speciale di cui all' 5 del D.Lgs 261/1999 e ss.mm.ii. rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, che abilita il soggetto ad offrire il servizio di notificazione, a mezzo servizio postale, degli atti giudiziari e comunicazioni connesse ai sensi della Legge 20 novembre 1982 n.890 per l'ambito territoriale nazionale (A1) (tale requisito non può essere oggetto di avvalimento).

La licenza, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione deve essere operativa. L'avvenuto adempimento – alla data di presentazione dell'istanza – di cui all'art.9 dell'allegato A alla delibera AGCOM n.77/18/CONS e quindi l'operatività della licenza speciale, ove non risultasse dalla pubblicazione dell'informazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia deve essere comprovata con idonea attestazione del medesimo Ministero. In sede di partecipazione è consentita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 contenente tutti gli elementi idonei a verificarne il contenuto presso l'Autorità competente.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Il presente requisito non dovrà essere dimostrato dalla Società Poste Italiane Spa, qualora interessata a partecipare al presente lotto in quanto affidataria del Servizio Universale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 22-7-1999 n.261 "Attuazione della Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio" e la cui concessione per l'espletamento del servizio postale universale è stata confermata con D.M. 17 aprile 2000.

c) Possesso di una "Carte dei servizi" contenente almeno le informazioni previste all'art. 2 dell'Allegato A alla Delibera AGCOM n.600/2018/CONS. Per la comprova del requisito la stazione appaltante provvederà a verificare la presenza della carta dei servizi sul sito internet dell'operatore economico al/ ai link indicati nella documentazione amministrativa. (tale requisito non può essere oggetto di avvalimento).

C) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett.b) d.lgs 50/2016)

Lotto 2

Sono ammesse a presentare offerta le imprese concorrenti che abbiano realizzato un fatturato minimo annuo generale, in ciascuno dei seguenti anni 2018-2019-2020 almeno pari ad € 100.000,00 (al netto delle imposte).

Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE allegato agli atti di gara e compilando la parte IV: criteri di selezione, B: Capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice).

In caso di partecipazione plurisoggettiva, nel caso di raggruppamento, consorzio imprese aderenti al contratto di rete e Geie, i requisiti di capacità economica e finanziaria, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che la mandataria/delegataria deve possedere tali requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86 comma 4 e all.XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante il modello Unico o la Dichiarazione Iva.

La richiesta di un fatturato minimo è motivata dalla specificità del servizio che, avendo ad oggetto servizi di notifica di atti giudiziari necessari all'espletamento della normale attività dei servizi della Stazione Appaltante, impone di affidare lo stesso ad operatori economici con sufficiente solidità e affidabilità operativa al fine di evitare inadempimenti che, fatti salvi i rimedi di legge, possono causare gravi disservizi.

Ove le informazioni su richieste non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice degli appalti, l'operatore economico che – per fondati motivi – non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

D) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. c) D.lgs 50/2016)

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura di gara, gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica ed organizzativa:

1) aver realizzato nel triennio luglio 2018 - giugno 2021 servizi analoghi a quelli oggetto del lotto per conto di pubbliche amministrazioni (Elenco Istat) per un volume annuo di partite pari ad almeno 50.000,00 o per un volume di partite complessive superiore nel triennio a n. 150.000,00.

Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE allegato agli atti di gara, e compilando la parte IV: Criteri di selezione, C: Capacità Tecnica e professionale (Art. 83, comma 1 lettera c) del Codice degli Appalti.).

In caso di partecipazione plurisoggettiva, nel caso di raggruppamento, consorzio imprese aderenti al contratto di rete e Geie, i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che la mandataria/delegataria deve possedere tali requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II del Codice degli appalti mediante trasmissione in originale o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. dei certificati rilasciati dall'amministrazione /ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e del numero di partite trattate nell'intero periodo.